



Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio

Ufficio Fiscalità Generale

Roma, 17/6/2002

A [REDACTED]
via [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Prot. FGE n. 68696/2002

Oggetto: Interpello n.913-75/2002 - Art. 11 della legge 27-7-2000, n.212.
codice fiscale [REDACTED]

Istanza prot. n. 913-27944/2002 del 7-3-2002.

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art.63 della Legge 21-11-2000, n.342, è stato posto il seguente

QUESITO

L'istante sig. [REDACTED], dopo aver premesso di esser proprietario di due autovetture la cui costruzione, in base alle specifiche certificazioni rilasciate dalla FIAT, risale al 1980 e al 1981, chiede se per detti mezzi egli possa avvalersi della previsione contenuta nell'art.63 della Legge 21-11-2000, n.342.

Tale disposizione, al 2° comma, ha infatti disposto l'assoggettamento a particolari modalità di tassazione della circolazione dei veicoli di età compresa tra i venti e i trenta anni, demandando nel contempo, al 3° comma, all'A.S.I. - Automobileclub Storico Italiano - l'individuazione degli autoveicoli soggetti alla predetta modalità di tassazione, mediante emanazione di apposita " propria determinazione " da aggiornare annualmente.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che le due autovetture da lui possedute possano esser comprese tra quelle di particolare interesse storico o collezionistico di cui al 2° comma del citato art. 63 della Legge 342/2000. Chiede però rassicurazioni in merito avendo rilevato, lui che non è iscritto all'A.S.I., che, nelle due delibere adottate dal Consiglio Federale dell'A.S.I. stesso in data 9-11-2001 e 26-1-2002, i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico vengono individuati in quelli costruiti da almeno venti anni " in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell'attestato di iscrizione ".

PARERE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alla questione prospettata, è opportuno precisare che il citato art. 63 della Legge 342/2000 reca la nuova disciplina in materia di tasse automobilistiche e di imposte sui trasferimenti di proprietà relative ai veicoli e motoveicoli d'epoca e a quelli aventi particolare interesse storico e collezionistico.

Ai sensi dell'art. 5, comma 35, del D.L. 30-12-82, n.593, convertito in L.28-2-83, n.53, come modificato dall'art. 3, comma 155, della L. 28-12-95, n.549, gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri Automobilclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e costruiti da oltre trenta anni, erano già esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel comma 31 dello stesso articolo.

Per effetto del precitato art. 63 è stata soppressa la condizione, in precedenza vigente, di iscrizione nei predetti registri, disponendo una esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche diversamente articolata.

Ai sensi del 2° comma dell'art.63, l'esenzione è stata estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno venti anni, riconducibili alle seguenti tipologie di veicoli:

- costruiti specificamente per le competizioni;
- costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica;
- che rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Infine, a norma del 3° comma, è previsto che i veicoli di cui al comma 2° sono individuati dall'A.S.I., con propria determinazione da aggiornare annualmente.

Dall'illustrato quadro normativo di riferimento si può, con certezza, dedurre che l'esenzione per i veicoli di costruzione ultraventennale non dipende dall'iscrizione in specifici registri, cosicché non può essere nemmeno subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico dell'A.S.I., vincolanti, ad altri fini, per i tesserati ma non certo per i soggetti non iscritti.

Pur rilevando che nella fattispecie si verte di norma di recente emanazione, per cui in materia manca tuttora una consolidata prassi amministrativa, l'interpretazione di cui sopra trova indirettamente avallo nella bozza di circolare di cui alla nota n.81335 dell'1-6-2001 dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ove si ribadisce che " il comma 2 dell'art.63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio o certificativo e che, pertanto, non è prevista la presentazione all'A.S.I. o ad altro registro storico di alcuna domanda o richiesta per il riconoscimento dello specifico regime di favore ".

A proposito della determinazione con la quale l'A.S.I. dovrà annualmente individuare i veicoli di interesse storico o collezionistico, nella medesima nota n.81335 è altresì precisato che essa dovrà assumersi con riguardo alle tipologie di veicoli in generale, prescindendo dal concreto riscontro del loro stato d'uso o di manutenzione.

Esposto quanto precede, si ritiene di poter condividere la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente istante, per cui i veicoli che gli appartengono, avendo compiuto i venti anni dalla loro costruzione e semprechè non siano adibiti ad uso professionale, sono esentati dal pagamento della tassa di possesso ed assoggettati alla tassa forfettaria di circolazione, pari ad Euro 25,82 per la Regione Lazio, in caso di uso sulla pubblica via. Gli stessi veicoli, in caso di eventuali trasferimenti di proprietà, saranno assoggettati al pagamento della IPT forfettaria di Euro 51,13.

Il Direttore Regionale

